



N. 638/21 SENT
N. 2294/20R.A.C.
N. 30/5 CRON
N. 4 REP

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

nella persona della Dott.ssa Caterina Urso all'esito dell'udienza del 2/2/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2294 al n. 2020 tra

elettivamente domiciliato in Frosinone Via Cavour 36 presso lo studio dell'avvocato Dario Simonelli che anche lo rappresenta e difende

ricorrente

Contro

PREFETTO PRO TEMPORE DI FROSINONE Prefetto pro tempore di Frosinone

resistente

avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

dando lettura del seguente DISPOSITIVO

~ Il Giudice di Pace, dott. Caterina Urso,omissis..... P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla il V/7000172009765 elevato dalla Polizia Stradale Di Frosinone in data 7/9/2020 per la violazione dell'art. 148 c. 1) Cds, 141 c. 1) Cds, 7 c. 14 Cds e notificato in data 19/10/2020 ; compensa le spese di lite. Frosinone 2 novembre 2021"

CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 2/2/2021 il procuratore del ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Considerato che la riforma del processo civile attuata con Legge 18/6/2009 N. 69 ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 Disp. Atti. Disponendo in relazione al contenuto della sentenza art. 132 comma 4 che la motivazione debba indicare la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non lo svolgimento del processo, la motivazione viene resa in osservanza delle suindicate norme.

La domanda è fondata.

Il ricorrente nell'impugnare il verbale eccepisce la mancanza di prova delle infrazioni commesse stante anche la mancata contestazione immediata dell'infrazione e la incompletezza della motivazione resa nel verbale gravato.

L'Amministrazione rimaneva contumace e non depositava la documentazione relativa al contesto. Nella copia del verbale notificato al ricorrente non si legge la motivazione per la quale la contestazione non è stata effettuata, cioè la frase risulta incompleta.

L'art. 201 Cds prescrive che quando la violazione non può essere immediatamente contestata il verbale contenga gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro 90 giorni dall'accertamento essere notificato all'effettivo trasgressore.

La norma è finalizzata a tutelare il diritto di difesa tanto più se si considera che è onere della P. A. dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa depositando inoltre la documentazione relativa al contesto.

Nel nostro caso l'Amministrazione è rimasta contumace e non ha depositato alcunchè.

Pertanto la domanda viene accolta ai sensi dell'art. 7 penultimo comma Legge 150/2011 la domanda viene accolta sotto il profilo dell'insufficienza di prova.

L'accoglimento della domanda con formula dubitativa rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Frosinone li 2 febbraio 2021

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Caterina Urso

